

Torino alla tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 15 ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	40	21	11
Provincie del Regno	45	25	12
Resto (franco di carica)	50	26	13

TORINO, Martedì 17 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Aust. e Francia	80	45	25
— dotti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	55	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	120	70	35

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.											
Data	Barometro a millimetri	Termomet. cent. unito al barom.	Term. cent. esposto al Nord.	Altim. della nebul.	Anemoscopio	Stato dell'atmosfera					
	mat. o. 9	mezzi di sera o. 3	mat. ore 9	mezzi di sera ore 3	mat. ore 9	mezzi di sera ore 3	mat. ore 9	mezzi di sera ore 3	mat. ore 9	mezzi di sera ore 3	mat. ore 9
16 Dicembre	737,65	737,40	737,30	+ 3,8	+ 9,6	+ 12,4	+ 2,2	+ 7,8	+ 7,8	— 0,4	S.O.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 16 DICEMBRE 1861

Il N. 366 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 5 dicembre corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notifica essere rimasti vacanti i Collegi di Regaluto, n. 128, e di Acquaviva, n. 379;

Visto l'art. 63 della Legge elettorale,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

I Collegi elettorali di Regaluto, n. 128, e di Acquaviva, n. 379, sono convocati per il giorno cinque del prossimo seguente gennaio 1862, onde procedere alla elezione del rispettivo Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno dodici dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 12 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Relazione a S. M. in udienza del 15 dicembre.

Sire,

Nel corso di questi due ultimi anni 1860 e 1861 essendosi per la prima volta introdotto il reclutamento dell'esercito in alcune delle nuove provincie, si ebbe a verificare che non pochi fra gli iscritti, o per naturale ripugnanza a questo oneroso tributo, o per la malvagità opera dei tristi, mancassero al proprio dovere, o cadessero per conseguenza nelle pene che la legge sancisce contro i renitenti.

Di questi mal consigliati molti già vennero dalla pubblica forza arrestati, ed altri si vengono ogni giorno a costituire volontariamente.

Ora a questi giovani, siano essi presentatisi spontanei, siano arrestati, pensa il sottoscritto che convenga usare qualche riguardo, sia per le surriferite circostanze che possono aver determinato la loro renitenza, sia per l'atto da molti di essi spontaneamente compiuto di sommissione alla legge, sia per l'interesse del militare servizio; epperò, previo concerto col suo collega il Ministro della guerra, è venuto nella determinazione di ricorrere in loro favore alla clemenza della M. V., affinché sia abolita ogni penalità da essi incorso e possano così, senza dilazione, prestare il loro servizio allo Stato.

La M. V., sempre proclive a questi atti benefici, ebbe già nel corrente anno con R. suo Decreto del 17 marzo a concedere piena ed intera amnistia a tutti i renitenti delle leve anteriori a quella dell'anno 1859; ma siccome di questo sovrano beneficio non avrebbero potuto fruire le recenti classi di leva, alle quali però sembra tanto maggiormente doversi estendere il beneficio stesso in vista che vi concorsero molte provincie nuove affatto a questo contributo, il referente ha l'onore di proporre alla M. V. di volersi degnare di concedere eguale e piena amnistia a favore degli individui appartenenti alle classi 1859 e 1860, completando così quella accordata col succitato suo R. Decreto.

Confida il referente che quest'atto di clemenza concilierà, per nuovi vincoli di riconoscenza alla M. V., gli animi di quelle popolazioni, e farà sì che tutti questi giovani entrando con eguali sentimenti nelle file del vostro esercito si mostreranno meritevoli della grazia ottenuta, prestando volentieri e zelanti il loro servizio.

Per queste considerazioni il sottoscritto ha l'onore di pregare V. M. di sanzionare coll'augusta sua firma il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di quello della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa piena amnistia a tutti i renitenti alle leve prima d'ora operate sulle classi 1859, 1859 e 1860, arrestati o presentatisi spontanei prima della pubblicazione dell'attuale Decreto, o che si presenteranno al Prefetto o Comandante militare entro tutto il corrente mese di dicembre.

I renitenti che si trovano all'estero potranno godere di quest'amnistia presentandosi al R. Consolo entro il termine di tre mesi se sono in Europa, o di un anno se sono in regioni fuori d'Europa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del

Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 13 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIATTI.

A. DELLA ROVERE.

Il N. 367 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Sulla proposizione del Ministro della guerra S. M. si è degnata di fare le seguenti nomine e disposizioni nel corpo di Stato Maggiore e nell'arma del Genio;

Con Decreto R. del 21 novembre

Marini Giacomo, aiutante del Genio nel corpo dei Volontari Italiani, ammesso nel personale degli aiutanti del Genio come aiutante di 2.ª classe.

Con Decreto R. del 1.º dicembre

Excoffier cav. Carlo, luogot. colonnello nel corpo di Stato Maggiore, promosso colonnello nel corpo stesso; Bianchi d'Espinoza cav. Giovanni, luogot. nell'arma del Genio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;

Borgo Giuseppe, commissario di 3.ª cl. del Genio militare, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda; Squillace Antonio, soprastante del Genio sotto il cessato governo delle Due Sicilie, nominato aiutante di 3.ª cl. del Genio militare.

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, S. M., in udienza del 3 del volgente mese, ha fatto la seguente disposizione relativa all'arma d'Artiglieria:

Bianchi Luigi, capitano, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con Decreto R. in data 12 corrente mese è stato collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego il Luigi Viora, sotto commissario di guerra aggiunto nel corpo d'Intendenza militare.

Con R. Decreti del 5 dicembre 1861 emanati sulla proposta del Ministro di marina:

Mansueti Antonio Francesco, luogot. di vascello di 2.ª classe nello Stato Maggiore generale della marina militare italiana, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per motivi di salute;

Biancheri Angelo, secondo pilota nel corpo R. Equipaggi del dipartimento marittimo settentrionale, nominato guardia marina di 1.ª cl. nello Stato Maggiore generale suddetto;

Verde dottore cav. Luigi, medico capo di dipartimento nel Corpo sanitario della marina suddetta, nominato ispettore presso il Consiglio sup. militare di sanità.

REGOLAMENTO

per il Collegio Medico-Chirurgico di Napoli.

(Continuazione e fine, vedi n. 303 e 304)

§ 7. — Disciplina.

Art. 103. L'orario disciplinare sarà nel principio di ogni semestre stabilito dal Rettore sulla base di quelli che sono in calce del presente Regolamento, e saranno affissi nell'interno del Collegio. Tutti gli alunni saranno tenuti ad osservarlo esattamente.

Art. 106. Gli alunni delle tre prime classi non potranno uscire al passeggio che nei giorni festivi e nei giovedì, dalle ore 21 alle 24. Quelli di prima classe saranno accompagnati dai Prefetti, quelli delle altre due andranno liberi. Essi non potranno uscire dal Collegio in altri giorni e in altre ore senza un permesso per iscritto del Rettore. Agli alunni chirurghi potranno usarsi quelle larghezze che saranno compatibili coll'orario del Collegio che dovrà essere anche da essi severamente osservato; essi saranno in ogni caso tenuti a rientrare in Collegio non più tardi delle 24 ore. Nel semestre d'estate il Rettore potrà concedere nei giorni festivi l'uscire di mattina dopo il servizio religioso agli alunni che si saranno ben condotti.

Art. 107. Nei giorni festivi gli alunni dovranno tutti recarsi nell'oratorio del Collegio per udire la messa, e vi si condurranno come si conviene in luogo sacro.

Art. 108. Gli abiti saranno decenti e quelli che porteranno nell'interno del Collegio come quelli che porteranno fuori di esso.

Art. 109. Sono rigorosamente vietate le parole, i discorsi, le letture, e gli atti che offendono il buon costume, ed ogni specie di giuoco di carte, o somigliante.

Art. 110. Dovranno gli alunni astenersi da canti o clamori sconvolgenti a giovani educati, dal rimanere alle finestre che danno sulla pubblica via, dall'entrare nella cucina e negli altri luoghi chiusi a loro.

Art. 111. Sarà assolutamente vietato agli alunni di fare o di prender parte, sia nell'interno del Collegio

sia al di fuori, a qualunque specie di manifestazioni politiche.

Art. 112. Nelle ore dello studio e del sonno ogni discorso ed ogni qualsiasi rumore è severamente proibito.

Art. 113. Ogni alunno dovrà custodire diligentemente le proprie borse in ordine e sgol arredi.

Art. 114. Le rotture e i guasti fatti dagli alunni d'oggetti appartenenti al Collegio saranno risarciti da quello che ne è l'autore. Il Cassiere al quale ne sarà dato avviso con la dinotazione del valore, lo esigerà dall'alunno col primo trimestre. Quando l'autore di danno non sarà conosciuto il risarcimento andrà a carico dell'intera camerata, quando questa non potrà determinarsi sarà ripartito fra tutti gli alunni del Collegio.

Art. 115. I lamenti intorno al servizio della tavola sono proibiti in refettorio. Dei reclami potranno farsi soltanto dopo la mensa e non ad altri che al Rettore.

Art. 116. Gli alunni che incorreranno in una malattia, che abbia una certa intensità e lunghezza di corso, dovranno passare nell'infermeria. I Professori ordinari della Sezione di medicina e di chirurgia avranno l'obbligo di visitare a vicenda, ciascuno durante un mese gli ammalati del Collegio, tanto quelli che saranno nell'camerate, quanto quelli che saranno nell'infermeria.

§ 8. — Premii.

Art. 117. Vi sarà un libro dove saranno registrate le menzioni di lode che i Professori nei loro rapporti mensili faranno di quegli alunni che più si distinguono nei loro corsi, e quelle che il Rettore o il Direttore crederanno di dover fare scrivere per la egregia condotta e le gentili e nobili azioni per le quali gli alunni potranno distinguersi.

Art. 118. Vi si terrà parimente registro dei premi riportati nei concorsi di maggio.

Art. 119. Di coteste menzioni sarà data informazione ai parenti nella fine di ogni trimestre. Nella fine dell'anno scolastico la Commissione amministrativa trasmetterà al Ministro della Istruzione pubblica la lista degli alunni che avranno riportato più menzioni di lode nell'intero corso del medesimo.

§ 9. — Punizioni.

Art. 120. Vi sarà un libro nel quale saranno registrate tutte le punizioni date agli alunni.

Art. 121. Le punizioni saranno le seguenti:

(a) Punizioni minori.

1. La menzione motivata di biasimo nel libro delle punizioni;

2. Il divieto di uscita dal Collegio a tempo determinato o indeterminato;

3. L'ammonezione semplice davanti la Commissione amministrativa, o davanti alla Sezione di Professori a cui l'alunno appartiene, o davanti ad entrambi riunite in Consiglio di disciplina.

La monizione medesima, con iscrizione nell'Interno del Collegio, sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di disciplina e con informarne il mallevadore, e i parenti dell'ammoneito.

(b) Punizioni gravi.

1. La sospensione a tempo determinato o indeterminato. L'alunno sospeso sarà consegnato al mallevadore o ai parenti ove si trovino in Napoli, e rimarrà interamente escluso dal Collegio per tutto il tempo che durerà la sospensione;

2. La privazione temporanea o definitiva del posto gratuito;

3. L'espulsione semplice. L'alunno espulso non potrà essere riammesso novellamente in Collegio sia come interno, sia come esterno, che nell'anno seguente, e non potrà essere ricevuto che dalla Commissione amministrativa alla quale dovrà presentarsi personalmente. Egli dovrà però ripetere il corso durante il quale era stato espulso;

4. L'espulsione assoluta, per la quale l'alunno non è più riammissibile in Collegio.

Art. 122. Di tutte le punizioni gravi sarà fatto affissione nell'interno del Collegio e datone tosto avviso ai parenti.

Art. 123. Le punizioni gravi saranno inflitte: 1. per insubordinazione grave; 2. per immoralità; 3. per vizio di giuoco di carte e simili nel Collegio o fuori; 4. per pernottazione fuori del Collegio senza autorizzazione; 5. per tutti quei mancamenti che per la loro gravità e frequenza possono compromettere il buon nome del Collegio.

Art. 124. Le punizioni minori potranno essere inflitte individualmente dal Rettore o dal Direttore. Le maggiori non lo potranno che dalla Commissione amministrativa.

Art. 125. Il Direttore, il Rettore e la Commissione amministrativa quando non sieno testimoni della trasgressione dovranno udire le difese dell'alunno incolpato prima di infliggergli alcuna delle soprascritte punizioni.

Art. 126. Qualunque specie di insubordinazione fatta in molti pterà la sospensione immediata di tutti gli alunni, o delle intiere camerate, o delle classi che se ne saranno rese colpevoli. Il Rettore o il Direttore avrà il dovere di pronunziare e far tosto eseguire la sospensione senza dover prima udire difesa alcuna. La

Commissione amministrativa appositamente convocata renderà le definitive determinazioni.

Gli alunni sospesi e perciò esclusi temporaneamente al Collegio saranno ammessi a difendersi in iscritto, a voce mediante una deputazione di due o tre innanzi la Commissione suddetta.

Art. 127. Saranno immediatamente sospesi dal Rettore o dal Direttore:

1. Gli alunni trovati detentori di armi;

2. Quelli che per uscire o per entrare in Collegio avranno fatto violenza o minaccia al portinaio;

3. Quelli che usciranno o entreranno nel Collegio a ore indebite e per altri atti che per la porta d'ingresso.

Il Rettore e il Direttore ne terranno tosto informata la Commissione amministrativa.

Art. 128. Gli alunni non potranno fare appello dal Rettore o dal Direttore alla Commissione amministrativa se non per mezzo del Superiore stesso che gli avrà uniti.

Art. 129. Dopo un semestre la Commissione amministrativa a petizione degli alunni potrà cancellare i castighi minori che si trovano iscritti nel libro delle punizioni in vista della buona condotta che avranno erbatà e della molta applicazione. Le punizioni gravi non potranno essere cancellate che dopo un anno, fuori che nell'ultimo anno di corso. Nel detto tempo gli alunni non dovranno essere incorsi in nessuna nuova punizione e trovarsi notati in modo soddisfacente nei rapporti del Prefetti e dei Professori.

Solo gli alunni che avranno fatto parte del Collegio come interni almeno per anni due potranno essere ammessi come esterni al corso di chirurgia, quando però si siano ben condotti, senza trovarsi mai notati nel libro delle punizioni per alcuna grave mancanza, e si siano distinti per diligenza ed amore allo studio.

PARTE TERZA

Esterna.

Art. 130. Vi saranno nel Collegio Medico degli alunni esterni i quali non potranno appartenere che ai tre primi corsi, non mai al quarto.

Art. 131. La Commissione amministrativa determinerà ogni anno il numero di esterni, che saranno ammessi a frequentare le scuole del Collegio. Per l'anno scolastico 1861-1862 rimane fissato a venti.

Gli alunni esterni saranno distribuiti in proporzione degli uscenti nei tre corsi: per l'anno scolastico del 1861-1862 vi saranno 4 fisici, 6 antipratici e 10 pratici.

Art. 132. Ogni anno dal 1.º al 31 di ottobre sarà aperta nella Segreteria del Collegio l'iscrizione dei giovani che intenderanno seguirne i tre primi corsi come esterni. Per essere ammessi i giovani dovranno documentare di aver fatto gli studi precedenti al pari degli alunni interni.

Art. 133. Se gli iscritti oltrepasseranno il numero stabilito per ciascun corso vi sarà luogo all'esame.

Art. 134. L'esame per il 1.º e 2.º corso si farà dalla sezione di scienze naturali, e consisterà per il primo in una tesi scritta di matematica elementare ed una di fisica, e per il secondo anno in una tesi scritta di chimica, un'altra di zoologia o di botanica, e una terza di osteologia. L'esame per l'ammissione al terzo corso si farà dalla sezione di medicina, alla quale si unirà il Professore di fisiologia, e consisterà in una tesi di fisiologia e una di patologia.

Tutti gli aspiranti dovranno dare a voce agli esaminatori i chiarimenti che saranno loro richiesti sulle loro tesi.

Art. 135. Non si ammetteranno iscrizioni per lezioni isolate, ma per tutto un intero corso, a riserva dell'anatomia preparatoria, delle operazioni chirurgiche e degli esercizi pratici di chimica e micrografia, per i quali si richiederà un'ammissione ed un pagamento speciale.

Non potranno ammettersi agli esercizi pratici se non gli alunni esterni già iscritti ad un corso. I suddetti esercizi potranno prendersi isolatamente, ancorchè non facciano parte dei corsi per quali si è iscritti.

Il pagamento per un corso sarà di L. 10 al mese. Per ciascuno degli anzidetti esercizi si pagherà L. 40 per un intero anno. I pagamenti dovranno essere rigorosamente anticipati.

Art. 136. Gli esterni ammessi saranno tenuti ad osservare esattamente l'orario delle scuole, e saranno sottoposti alla disciplina del Collegio nel tempo che vi staranno, e dipenderanno dal Rettore e dagli altri Superiori del Collegio. Essi non potranno entrare a dimorare nel Collegio se non nei giorni e nelle ore delle loro lezioni.

Art. 137. Le punizioni saranno per gli esterni le stesse che per gli interni. Il Direttore potrà sospenderli per un tempo determinato o indeterminato, e potrà espellerli. Gli esterni espulsi non potranno più appartenere al Collegio. Il Direttore potrà anche sospenderne una, o anche tutte, ma la sola Commissione amministrativa potrà condonarle.

PARTE QUARTA

AMMINISTRAZIONE.

§ 1. — Commissione amministrativa.

Art. 138. L'amministrazione del Collegio è regolata da una Commissione amministrativa composta del Di-

I lavori del falegname
I lavori del fabbro
I lavori del macchinista.

Come manifatture

la seta greggia e lavorata
i tessuti serici ed in specie i velluti
i filati e tessuti di lana
i filati e tessuti di cotone
il filo ed i tessuti di lino e di canapa
i vestimenti tutti da uomo e da donna
i ricami in oro, in argento e in seta, i passaman, le trine, i tulli ed i lavori in maglia;

non che quelle altre produzioni di nuova introduzione, se ve ne sono, che possano sostenere con decoro la rinomanza dell'industria subalpina.

Il Sotto Comitato ripete pure l'avviso, che coloro i quali aspirano ad essere esponenti a Londra, debbano farne immediatamente la dichiarazione.

Il vice pres. DI POLLENZ.
FERRERO seg.

INGHILTERRA

Leggesi nel Morning Post:

Quali saranno le conseguenze di una guerra tra l'Inghilterra e l'America? Ecco una questione che ognuno mette in campo e alla quale non è facile il rispondere. Le conseguenze immediate di una tal guerra non son facili a prevedersi. Colla marina di cui dispone la Gran Bretagna, l'esito della lotta non potrebbe essere per lungo tempo dubbioso. I pochi legni di cui si compone la marina americana sono ora occupati a bloccare i porti del Sud in un modo talmente imperfetto che quel blocco non può sussistere se no. perchè il Sud non ha marina di sorta.

Ma che cosa avverrà il giorno in cui la guerra sarà dichiarata? Il primo atto del governo inglese sarà probabilmente il riconoscimento degli Stati confederati a titolo di governo separato. Contro chi vedrà obbligata l'Inghilterra a dichiarar la guerra? Contro gli Stati Uniti, ma non già contro gli Stati Uniti quali esistevano un anno addietro, e quali esistono ancora al punto di vista diplomatico. Ciò sarebbe impossibile, perchè allora le flotte inglesi si vedrebbero obbligate di bloccare Charleston del pari che Nuova York, lo che sarebbe manifestamente assurdo. Bisognerebbe dunque che gli Stati del Sud siano ufficialmente riconosciuti. Essi diverranno uno Stato separato in guerra colla nazione con cui saranno noi stessi in lotta.

Un'alleanza si formerebbe probabilmente fra le due potenze, senza il che sarebbe questa la prima volta che si vedrebbero due Stati far la guerra ad un terzo senza essere d'accordo fra loro. In ogni caso il risultato sarebbe lo stesso. Gli Stati del Nord si vedrebbero obbligati a lottare simultaneamente contro due potenze e a difendere la frontiera del Sud e le coste nel tempo stesso. I legni americani sarebbero obbligati a rifugiarsi nei porti del Nord. Il risultato immediato di una guerra fra l'Inghilterra e gli Stati federali sarebbe dunque la paralisi completa del commercio americano.

V'hanno altre conseguenze di questa guerra che hanno un grande interesse per gli uomini politici e commerciali. È impossibile sapere quanto tempo il Nord e il Sud avrebbero potuto continuare la lotta attuale, quanto tempo il governo federale avrebbe prolungato il tentativo inutile, non solo di sottomettere i suoi nemici, ma ben anche di farne leali cittadini. Non vi è ragione tuttavia per non credere che la lotta sarebbe stata assai lunga. Se il presidente Lincoln ha potuto raccogliere un numeroso esercito e prodigar milioni in preparativi per una prossima campagna, il presidente Davis governa una confederazione egualmente preparata al combattimento e incoraggiata dalle vittorie che finora hanno coronato i suoi sforzi e la sua resistenza. L'amor proprio e la necessità di rimborsare la propria reputazione militare hanno impedito al Nord di ottemperare alle domande del Sud, mentre quest'ultimo avendo in uclia nella propria forza ha rifiutato di obbedire ad un potere che riconosceva incapace a forzarlo. Il tempo sarebbe scorso, e i due partiti contendenti la cui riunione formava non ha guari gli Stati Uniti d'America, avrebbero esaurite le proprie risorse senza un risultato vantaggioso.

Ma qual sarà l'influenza dell'intervento di una grande potenza marittima in quel conflitto? E egli egualmente probabile che in tal evento la guerra continuerebbe a prolungarsi? Ciò è impossibile. In questo caso la più insigne pazzia sola potrebbe indurre il Nord a continuare la lotta.

Le conseguenze di una guerra coll'Inghilterra sarebbero dunque la separazione completa e definitiva del Nord dal Sud, e lo stabilimento di una nazione distinta riconoscendo la schiavitù come carattere particolare della sua costituzione.

Se si credesse necessario dichiarare la guerra contro il governo federale, le persone timorate non concludano troppo presto che noi ci lanciamo in una intrapresa che dee costare a questo paese molti uomini e molto denaro. Non s'immaginino che intraprendiamo una nuova guerra d'America simile a quella che avemmo a sostenere sotto il regno di Giorgio III, e ci costò 135 milioni di sterlini. Così non sarà. La riuscita della guerra non può esser dubbia, e non può essere ritardata che da una debolezza del governo federale; il che non è, crediamo, il suo difetto. Egli è più che probabile che, se ricusa di aderire alla nostra dimanda attuale e ci costringe a fare la guerra, egli è solamente per poter colpire meglio il suo cedore al Sud. Tale o no sia il mobile di quel governo, l'Inghilterra concederà certamente una indennità, per essere stata trascinata in una contesa in cui non sono, impiegate le nostre simpatie, e se gli Stati settentrionali desiderano applicar un balsamo sulla ferita fatta al loro amor proprio, non debbono mercanteggiare sul prezzo.

POTOGALLO

Il Diario de Lisboa del 6 pubblica la seguente lettera indirizzata dal re al presidente del Consiglio marchese di Loulé:

Mio caro marchese,

Vi sono dolori che si sentono e non si possono esprimere. Tale è il mio. Le lagrime che mi strappava la morte di un diletto fratello erano appena disseccate che già si apriva un'altra tomba per accogliervi un altro

dei miei fratelli che si consacrava alla felicità del suo popolo. Non potrei tuttavia, malgrado l'acerbo dolore che mi strazia, mancare di esprimere non solo agli abitanti delle città di Lisbona e Porto, ma a quelli estanti del Regno intero la mia riconoscenza per le testimonianze di amore e di affetto che mi hanno prodigate nella morte del mio fratello carissimo il re D. Pedro V. Quando il dolore e il lutto sono spontanei, costituiscono insieme il più prezioso epitaffio che re possa desiderare. Il mio dolore è grande, ma vi prego, marchese, di far sapere ai Portoghesi che non meno grande è la mia riconoscenza.

D. Luiz, re di Portogallo.

Lisbona, 1 dicembre 1861.

ALLENZAGA

Conarco, 9 dicembre. La Gazzetta di Coburgo d'oggi contiene la protesta del duca di Sassonia-Meiningen contro la convenzione militare conclusa dal duca di Sassonia-Coburgo-Gotha col governo prussiano e la risposta del duca di Sassonia-Coburgo. Ecco il primo di quei documenti:

L'amata V. A., messa dal desiderio di accrescere la forza difensiva dell'Alamagna con assestamenti militari pratici, conclusi di per sé stessa e senza preventiva comunicazione col capo delle altre linee della nostra casa, la convenzione del 1.º giugno di quest'anno colla Corona di Prussia. Apprezzo e riconosco il valore del detto motivo, ma quantunque non intenda menomamente rimanere addietro nel caso che si tratti per tutti i principi tedeschi di fare un sacrificio comune alla causa comune, non posso ammettere che l'atto isolato di V. A. amata, e la rinuncia individuale ad uno dei principali diritti del sovrano, che non è punto proporzionata al risultato cui tende, sia il mezzo più efficace per colorire quel gran disegno, che non ista a me meno a tuore.

Ma la detta convenzione potendo pregiudicare attualmente e nell'avvenire i diritti d'agnazione della mia casa ducale intorno al complesso della casa di Gothia, mi veggio in questo caso obbligato a dichiarare che non riconosco la detta convenzione, riservata, relativamente ad essa, tutti i diritti appartenenti alla mia casa ducale, e a significare alla stessa amata V. A. le presenti riserve di far rimettere copia della presente ai ministri delle altre case di Sassonia. Con gran dolore dirigo la presente all'amata V. A., ma ciò mi pare un dovere indeclinabile, tanto più che V. A. non crede a proposito di limitare la durata della detta stipulazione a quella del suo regno. Colgo del resto questa occasione per rinnovarvi l'assicurazione dell'alta mia considerazione.

Meiningen, 22 novembre 1861.

Controsegretario Kressek

Citeremo ora i passi principali della risposta del duca di Coburgo:

Conclusi un trattato convinto che il compimento dei doveri cui s'impone imperiosamente l'amore della nostra patria non può essere subordinato ad una risoluzione comune dei principi tedeschi, risoluzione che, come la storia c'insegna, non si potrà mai prendere che sotto l'azione di irresistibili eventi, se l'amata V. A. non vuol rinunciare a restar addietro che quando una stessa necessità obblighi tutti i principi tedeschi a sacrificarsi. Temo ch'essa non contribuisca a preparare avvenimenti che ci torrano al tempo stesso la libertà della nostra determinazione e la calma della riflessione se l'amata V. A. crede dover ricusare di riconoscere la convenzione militare che conclusi, riconoscimento che per parte mia non chiesi giammai.

Anche oggi non potrei dar valor giuridico a tale riconoscimento. Polché, se nei dieci anni per cui fu conclusa la convenzione le case reali d'Inghilterra, di Portogallo e la linea cadetta ducale di mia casa dovessero estinguersi, dal che ci preservi l'Onnipotente, e che quindi i diritti d'agnazione della serenissima casa di Sassonia-Meiningen dovessero avere i loro effetti il riconoscimento dell'amata V. A. non sarebbe per ciò più necessario per un atto che dipende dal governo, che appartiene cioè alle attribuzioni del sovrano, che si trovano limitate solamente dalla costituzione e non come una materia di successione e di alienazione per quelli degli agnati. Ma almeno non posso considerare i ducati di Coburgo e di Gothia come uno Stato formato un patrimonio privato e i diritti principali di sovranità, come oggetto di un fidei-commesso. Quanto più sono compreso dal sentimento dei miei doveri verso la mia casa e famiglia, tanto più sono convinto di aver adoperato nell'interesse beninteso dei miei successori, e che le restrizioni che la sovranità acquistata come dono dello straniero si può imporre in favore della nazione non dipendono dal consenso dei membri della famiglia principesca e che ogni tentativo di farne dipendere non avrebbe per risultato, se riuscisse, che fondare la dominazione dello straniero sull'Alamagna. Ecco perchè non sono in grado, con mio gran rammarico, di dar seguito alla protesta di V. A. amata e non rimarrò più in avvenire di cercar di fare quanto potrà promuovere la prosperità dell'Alamagna, solo ed unitamente cogli altri principi tedeschi. E pregando a voler accettare in senso amichevole queste osservazioni che mi sono visto obbligato a fare, resto con distinta considerazione ecc.

Gotha, 4 dicembre 1861.

(Giornale tedesco di Francoforte).

SVEZIA E NORVEGIA

Scrivono al J. de Francfort da Stoccolma 5 dicembre: Tutti i preparativi pel viaggio del re in Norvegia sono finiti, e S. M. partirà oggi stesso per Cristiania. I membri del Consiglio di Stato norvegese che seggono in permanenza a Stoccolma, accompagnano egualmente il re il cui viaggio sembra causato dalla crisi ministeriale sorta a Cristiania, crisi di cui S. M. farà quanto potrà per allentare le conseguenze che aver potrebbe sulle relazioni fra i due regni scandinavi. Potrà sembrare piuttosto caratteristico all'estero che il re onde recarsi per mare in Norvegia debba imbarcarsi sopra un vapore che ha il nome di Garibaldi.

Per mala ventura le rivalità nazionali che sussistono da lunga pezza fra la Svezia e la Norvegia e che erasi sperato poter pacificare per mezzo di concessioni ragionevoli, divengono di giorno in giorno più inquietanti. Si conoscono i dibattimenti vivissimi che ebbero luogo nelle ultime sessioni del Parlamento a Cristiania,

e nella Dieta svedese, a proposito del desiderio più volte manifestato dalla Corte di ottenere d'accordo comune la revisione dell'atto d'unione personale del 1813 fra i due Regni: queste deplorevoli discussioni hanno precisamente prodotto nell'ultima Dieta un risultato del tutto opposto a quello che ognuno credeva in diritto di conseguire.

Si è principalmente in seno della Camera nobiliare che sono nate le pretese della Svezia alla supremazia sulla Norvegia — quest'ultima essendo infinitamente meno popolata, meno potente e per conseguenza più debole — pretese sì forti che da quel giorno qualsiasi tentativo di revisione di quell'atto, cotanto combattuto dalle due parti, cadde completamente a vuoto. Non fu tampoco possibile far sparire le barriere doganali che separano i due paesi e che portano un sì gran pregiudizio ai loro interessi commerciali; ne risulta che le merci introdotte dalla Svezia in Norvegia e reciprocamente sono sempre assoggettate al pagamento di dritti piuttosto gravi sopra un certo numero di articoli e che la linea doganale stabilita a questo fine con un personale numeroso d'impiegati cagiona sovente disgusti e noie alle persone che si danno ad operazioni mercantili fra i due Regni.

Qui si teme che la crisi ministeriale di cui vi parlo faccia ancor più vivo l'antagonismo nazionale che esiste fra i due popoli; e a sperarsi che durante la sua presenza a Cristiania il re riuscirà a scongiurare i mali che ne potrebbero derivare, se le inimicizie nazionali prendessero ancora, come si teme, più grandi proporzioni.

Il conte di Wachtmeister, nominato in surrogazione del conte di Platen, demissionario, ministro di Svezia e di Norvegia alla corte di S. James, è partito per recarsi al suo posto.

FATTI DIVERSI

BENEVOLEZZA. — Il viaggio di S. M. il Re in Sicilia lasciò profonda impressione di gratitudine negli stabilimenti e nella popolazione di Palermo merco la splendida elargizione di L. 200,000 erogata sui fondi della lista civile a beneficio dei poveri e degli istituti di carità di quella metropoli. Come espressione di questa pubblica gratitudine il Municipio di Palermo e le Opere pie benefiche rivolsero a S. M. indirizzi di riconoscenza e d'ossequio, i cui sensi caldi e devoti ben significano l'affetto desto in tutti i cuori della singolare munificenza del prode e generoso Monarca.

La Giunta municipale del comune d'Ameno compie al dovere di segnalare la beneficenza di S. M. il Re nostro, che della sua privata cassetta destinava L. 2m. in sussidio degli incendiati il 25 novembre p.p. in quella comunità.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — La tipografia G. Cagnone e Comp. ha pubblicato la quinta dispensa anno VI della Rivista militare italiana, di cui diamo il sommario delle materie:

G. C. — Studi sull'organizzazione di un esercito.
A. Sandri. — Nuova applicazione all'armata (con tavola litografica).
V. — Risposta del generale Renard alle critiche del capitano Vandensande.
G. e V. — Rivista tecnologica: Austria — Francia — Inghilterra.
C. — Rivista statistica: Francia — Austria — Prussia Inghilterra — Danimarca — Belgio — Italia.
C. e G. C. — Rivista bibliografica: Spectateur militaire — La Assemblée del ejército y armada — L'Italia en 1860.
— Necrologia.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 17 DICEMBRE 1861.

Il Senato del Regno nella tornata di ieri, dopo alcune comunicazioni della Presidenza, ha discusso ed adottato senza contestazione a grande maggioranza di voti il progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio d. 1860.

Ebbero poscia luogo le interpellanze già annunziate in precedente seduta, del senatore Bellelli al Ministro della guerra intorno alla demolizione dei castelli presso Napoli detti di S. Elmo e del Carmine, alle quali il Ministro rispose che il Governo sta facendo le occorrenti disposizioni perchè siano abbattute quelle parti dei forti che potessero sorgere minacciose per la città, conservando per altro tutto ciò che venga riconosciuto utile di mantenere per magazzini ed alloggi e ad altri usi di pubblico servizio.

Il Ministro di grazia e giustizia presentò il progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario. Non essendovi per ora materia in pronto, il Senato sarà convocato a domicilio.

La Camera dei deputati nella tornata di ieri approvò dopo breve discussione, con voti 100 sopra 217, lo schema di legge che istituisce la Corte dei Conti del Regno d'Italia.

Venne presentato dal Ministro delle finanze un nuovo disegno di legge intorno alle privative demaniali dei sali e dei tabacchi.

Gli uffici della Camera dei Deputati hanno nominato una Commissione composta degli onorevoli: Conti, 1.º ufficio; Nelli, 2.º; Bertini, 3.º; Macchi, 4.º; Castagnola, 5.º; Susani, 6.º; Martin, 7.º; Monticelli, 8.º; Pisanelli, 9.º, dandole incarico di esaminare il progetto di legge — Riforma postale — stato presentato nella tornata del 13 luglio 1861 dal ministro dei lavori pubblici comm. Peruzzi.

La veglia del Presidente della Camera dei Depu-

tati che doveva aver luogo giovedì prossimo si terrà invece la sera di domani mercoledì nelle sale del Palazzo Carignano.

Intorno alla leva nelle Provincie Napolitane abbiamo notizie ne' dispacci telegrafici seguenti:

Caserta, 14.

Qui e a Nola grandi dimostrazioni in favore della leva, bande musicali, e grida di viva Vittorio Emanuele, viva l'Italia, viva la leva: discorsi patriottici, e grande concorso di popolo.

Caserta, 15.

A Caserta, S. Maria, Capua, Maddaloni, Arpino, Isola e molti altri Comuni da cui si ebbero notizie telegrafiche, il sorteggio fu eseguito con grande concorso, ordine perfetto, vero entusiasmo, ed evviva al Re ed all'Italia.

Caserta, 16.

A Sora, S. Germano, Atina, Casalottica, Schiari, Pontecorvo, Sant'Elia, S. Vittorino, Villa Arce, Rocca d'Arce, Palazzuolo, Roccasecca il sorteggio per la leva ebbe luogo fra le più vive ed entusiastiche acclamazioni. Bande musicali, numerosi drappelli di guardie nazionali con bandiere ed emblemi patriottici accompagnavano gli iscritti festosi e plaudenti.

Chieti, 16 dicembre.

Operazioni di leva intraprese oggi e condotte con perfetta regolarità. Coscritti accorsi volentieri e festeggiati dalla banda Guardia Nazionale.

Il *Moniteur universel* di ieri l'altro pubblica un decreto imperiale del 14 corrente che nomina il signor Tropoling, primo presidente della Corte di cassazione, seriatore, a presidente del Senato per l'anno 1862.

Un altro decreto imperiale della stessa data nomina per l'anno 1862 il sig. De Ruyter, primo vicepresidente del Senato, e i marescialli conte Balmuguey d'Hilliers, conte Regnaud de Saint-Jean d'Angely, e Péllissier duca di Malakoff, vice presidenti del Senato.

Un Supplemento annesso alla Gazzetta d'oggi, porta alcune liste di sottoscrizioni pel Monumento al conte di Cavour.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 16 dicembre.

Notizie di borsa.

Fondi francesi 3 0/0. 67 25.

Id. id. 4 1/2 0/0. 95.

Consolid. ingl. 3 0/0 90.

Fondi piem. 1849 5 0/0. 67 75.

Prestito italiano 1861 5 0/0 66 85.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 722.

Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 336.

Id. id. Lombardo-Veneto 511.

Id. id. Romane 210.

Id. id. Austriache 501.

Vienna. Ribasso.

Londra, 16 dicembre.

Duolo in occasione della morte del principe Alberto.

Londra, 16 dicembre.

I giornali opinano che il messaggio di Lincoln inaugura la guerra.

Il *Morning Post* smentisce che lord Lyons abbia a rimettere una seconda nota. I suoi ordini sono imperativi.

Varsavia, 16 dicembre.

È inesatto che alcun prete sia stato spedito in servizio militare forzato ad Oremburgo od altrove. Non 162 ma 14 sono i preti detenuti nella città della. Nessuna scoperta d'armi e di munizioni fu fatta a Varsavia. Il processo del canonico Bialobrzski non è ancora terminato.

Napoli 16 dicembre.

La banda di Cipriani, entrata a Cervinara provincia d'Avellino, spogliò le botteghe, asperse il carcere e liberò sette detenuti.

Prestito italiano 1861 67 70, definitivo 67 20.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E D. COMMERCIO

DI TORINO.

17 dicembre 1861 — Fondi pubblici

1849 5 0/0. 1 luglio. C. d. g. p. in c. 67 40

C. d. m. in c. 67 10, 67

Rendita italiana 1 luglio. C. d. g. p. in c. 67 40. 20.

Prestito 1861 1 luglio 4 1/2 pag. C. d. g. p. in l. 66 60

50 50 p. 31 xbre

C. d. matt. in c. 66 75 80 75 60 in liq.

66 70 75 70 53 75 31 xbre

Id. 5 1/2 pag. C. d. g. p. in liq. 67, 67 1/2

p. 31 gena.

C. d. m. in liq. 67 63. 66 90 p. 31 gena.

SPETTACOLI

CARIGNANO. (7 1/2). La drammatica Compagnia lombarda diretta dall'attore A. Morelli rappresenta: *Le dita d'oro di una fata*.

SCRIBER. (7 3/4). Comp. francese diretta da R. Meynadier: *Les femmes fortes*.

D'ANGENNES. (7 1/2). Comp. francese Bozia et Bary: *Non intimo*.

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *Le sergent e la credda*.

GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. Dondini diretta da E. Rossi recita: *Otello o il moro di Venezia*.

A beneficio dell'attore Ernesto Rossi.

ALFIERI (ore 8). La dramm. Compagnia Domeniconi diretta da G. Pieri recita: *La tombola* — *Noemi*.

A beneficio dell'attrice Carolina Santecchi.

SAN MARTINIANO (ore 7). La rappresentazione collettiva: *Claudina Chamouni* — ballo *L'uomo senza testa*.

